

Pubblicato il 08/06/2020

N. 00055/2020 REG.PROV.PRES.

N. 00575/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 575 del 2019, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Natale Polimeni e Vincenzina Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione

dell'INFORMAZIONE ANTIMAFIA ex art. 91 del D. Lgs. 159/2011 – prot. n. 0114580 del 26.09.2019 emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria Ufficio Territoriale del Governo, comunicata in pari data a mezzo pec;

- dell'ORDINANZA n. 1070 del 15 ottobre 2019, prot. n. 0167445, comunicata in pari data a mezzo pec, con cui la Città di Reggio Calabria, “Settore sviluppo Economico”, ha disposto nei confronti della società, odierna ricorrente, il “divieto, con effetto immediato, della prosecuzione dell'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura presso la sede produttiva del -OMISSIS-, Reggio Calabria; la revoca immediata degli effetti prodotti dalla Scia Cod. Suap. N. 3277 del 03.06.2015”;

-di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di discussione da remoto ex art. 4 D.l. 30 aprile 2020, n. 28, depositata in data 4 giugno 2020 dalla parte ricorrente, ai fini della trattazione del merito del ricorso già disposta per l'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020;

Rilevato che lo stesso giorno 4 giugno la Segreteria ha provveduto a dare avviso alle controparti del deposito della predetta istanza;

Viste le note depositate dalla difesa di parte ricorrente il successivo giorno 5, con le quali, stante la tardività della richiesta (di cui si dava già conto nell'istanza stessa), per un verso, si insisteva nella discussione orale mediante collegamento da remoto, invocando il potere discrezionale riconosciuto al Presidente dallo stesso art. 4 D.l. n. 28/2020, per altro verso, “per mero scrupolo difensivo, avuto riguardo alla particolare complessità e delicatezza degli aspetti involgenti il giudizio” si dava brevemente conto delle ritenute ragioni di fondatezza del ricorso;

Premesso che effettivamente l'istanza predetta è tardiva, in quanto presentata oltre il termine indicato al comma 1, secondo periodo, del menzionato art. 4 (“*può essere*

chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica”);

Considerato che le parti resistenti non hanno espresso opposizione alla discussione da remoto;

Ritenuta ravvisabile, nel caso di specie, una oggettiva ragione di incertezza su questione di diritto ai sensi dell’art. 37 c.p.a., considerato che con il computo a ritroso il termine per il deposito dell’istanza veniva a scadere in un periodo sì successivo all’entrata in vigore del D.l. n. 28/2020, ma antecedente a quello fissato dallo stesso art. 4 (“*A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale ...*”) e alla stessa data di adozione e pubblicazione delle Linee guida del Presidente del Consiglio di Stato e del Protocollo d’intesa con l’Avvocatura sulle udienze da remoto, le quali hanno specificato e convenuto che “*la disposizione trovi applicazione per tutte le udienze, già fissate o che verranno fissate, da tenere nell’intervallo temporale indicato e, dunque, anche per quelle in cui il termine a ritroso, significativo ai fini della presentazione dell’istanza di discussione, scada prima del 30 maggio*” (§ 2 Linee Guida; in termini § 1 Protocollo);

Ritenuto, altresì, che il potere presidenziale ufficioso, siccome previsto “*anche in assenza di istanza di parte*”, può ritenersi esercitabile sia ove manchi l’istanza di parte, “*ma anche, e a fortiori, ove quest’ultima sia stata formulata oltre i termini di legge*” (§ 4 Linee Guida) e deve, dunque, intendersi come volto a temperare l’effetto delle preclusioni legate al decorso del termine;

Ritenuto, infine, che “*avuto riguardo alla peculiarità e complessità del caso concreto*” (§ 4 Linee Guida) appare opportuno disporre la discussione orale;

P.Q.M.

dispone la discussione orale del presente ricorso, fissato all’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020, mediante collegamento da remoto.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Reggio Calabria, il giorno 8 giugno 2020.

Il Presidente
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO